

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 20 aprile 1999.**

Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Lento, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivo, Pennacchi, Polenta, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Lento, Macchiano, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Olivo, Pennacchi, Polenta, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Salvati, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 aprile 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SCOZZARI: « Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari » (5920);

CAVERI: « Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati » (5921).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte di legge
costituzionale.**

In data 19 aprile 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

FINI ed altri: « Modifiche all'articolo 116 della Costituzione in materia di concessione di forme particolari di autonomia alle regioni » (5918);

GARRA ed altri: « Ordinamento federale della Repubblica » (5919).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 19 aprile 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 3743. — PISAPIA ed altri: « Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave » (*approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (4010-B).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta di legge
di iniziativa regionale.**

In data 19 aprile 1999 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121

della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto:

« Protezione del territorio lagunare e costiero della regione Veneto dal fenomeno della subsidenza » (5922).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CIMADORO: « Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato » (5768) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, X, XI e XIV;*

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 1° giugno 1961, n. 512, in materia di giurisdizione ecclesiastica dell'ordinario militare » (5846) *Parere della IV Commissione;*

STUCCHI ed altri: « Introduzione dell'articolo 18-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature » (5850);

SODA ed altri: « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della discriminazione motivata dall'orientamento sessuale » (5865) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VI, VII, XI, XII e XIV;*

II Commissione (Giustizia):

NERI e FINO: « Istituzione nel comune di San Giovanni in Fiore di una

sezione distaccata del tribunale di Cosenza » (5883) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

IV Commissione (Difesa):

SPINI ed altri: « Modifiche all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di dismissione di beni immobili del Ministero della difesa » (5836) *Parere delle Commissioni I, V, VI e VII;*

RICCI: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5879) *Parere delle Commissioni I e XI;*

X Commissione (Attività produttive):

COLLAVINI ed altri: « Disposizioni in materia di divieto della propaganda pubblicitaria delle case da gioco estere » (5588) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;*

XI Commissione (Lavoro):

TASSONE ed altri: « Istituzione di un'area autonoma della funzione direttiva nell'Amministrazione pubblica » (5783) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XIII Commissione (Agricoltura):

MUZIO ed altri: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (5868) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):

SALES ed altri: « Disposizioni in materia di capitalizzazione e ristrutturazione delle piccole e medie imprese meridionali » (5354) *Parere delle Commissioni I, II, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 101 del 22 marzo 1999 (doc. VII, n. 679), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 376, primo comma, del codice penale nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 370 del codice di procedura penale, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti;

n. 109 del 24 marzo 1999 (doc. VII, n. 680), con lettera in data 2 aprile 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato.

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 314, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto ad un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia, cautelare;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 314, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al

condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida;

n. 110 del 24 marzo 1999 (doc. VII, n. 681), con lettera in data 2 aprile 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto);

n. 111 del 24 marzo 1999 (doc. VII, n. 682), con la quale ha dichiarato:

a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 85, 2, comma 154, 3, commi 158 e 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento all'articolo 21, terzo comma, dello statuto speciale, dalla regione Siciliana con il ricorso in epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 85, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli articoli 14, lettera r), 17, lettera d), e 20 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, dalla regione Siciliana con il ricorso in epigrafe;

c) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento all'articolo 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

si è riservata, all'esito dell'istruttoria disposta con l'ordinanza 11-22 febbraio 1999, ogni decisione sulle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate, in riferimento all'articolo 36 dello statuto speciale, all'articolo 2 delle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, nonché ai principi di certezza del diritto e di leale cooperazione, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

n. 119 del 24 marzo 1999 (doc. VII, n. 683), con la quale ha dichiarato:

a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'articolo 2 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Perugia;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, numeri 1), 2), 3), 7) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e degli articoli 1 e 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sollevata, in riferimento all'articolo 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Milano;

c) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, numeri 1), 2), 3), 7), della legge n. 421 del 1992, e degli articoli 1, 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalle commissioni tributarie provinciali di Milano e di Perugia con le ordinanze in epigrafe;

n. 121 del 24 marzo 1999 (doc. VII, n. 684), con la quale ha dichiarato:

che non spetta al pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, di procedere all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sui pazienti, diversi dai singoli ricorrenti nel giudizio di merito, che si sono avvalsi del « multitrattamento Di Bella », finalizzata ad accertare in via generale la validità terapeutica della medesima; conseguentemente annulla l'ordinanza pretorile del 28-29 luglio 1998, di cui in epigrafe, e gli atti ad essa conseguenziali.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

II Commissione (doc. VII, nn. 679 e 680);

VI Commissione (doc. VII, n. 683);

XI Commissione (doc. VII, n. 681);

Commissioni II e XII (doc. VII, n. 684);

Commissioni VI e VII (doc. VII, n. 682).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 17 aprile 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) per l'esercizio 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 192).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 19 marzo 1999 e pervenuta alla Presidenza della Camera in data 19 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 5 marzo 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso, con lettera in data 19 aprile 1998, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la richiesta di parere parlamentare su ulteriori progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, che saranno esaminati dal comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nella riunione del 28 aprile prossimo.

Tali richieste, d'intesa con il Presidente del Senato, sono deferite al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 12 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1984, n. 462, la relazione, aggiornata al 31 dicembre 1997, sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 26 agosto 1981, n. 536, in alcune zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del giugno 1981.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 16 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito in legge 12 agosto 1993, n. 296, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti per l'anno 1998 (doc. CXVIII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio della pendenza di tre procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettere pervenute rispettivamente in data 23 marzo, 9 e 15 aprile 1999, l'onorevole Vittorio SGARBI, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti tre procedimenti penali (tribunale di Bologna proc. n. 2873/94 R.G.N.R.-n. 779/98 R.G. trib.; tribunale di Bergamo proc. n. 3085/96 R.G.N.R.-n.295/97 R.G. trib.; tribunale di Caltanissetta proc. n. 2633/95 R.G.N.R.-1006/96 R.G.G.I.P.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità par-

lamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione Lazio, con lettera in data 31 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997,

n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa all'anno 1998 (doc. CXXVIII, n. 2/9).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Eurostar bloccato sulla linea Orte-Roma)**A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione per sapere – premesso che:

il problema della efficienza, del disservizio e della sicurezza dei treni e del sistema ferroviario del paese è ancora una volta emerso drammaticamente nella giornata di sabato 30 maggio 1998 sulla linea Firenze-Roma;

in tale occasione il treno Eurostar n. 9420 partito da Napoli sabato 30 maggio alle ore 13,30, è rimasto bloccato in una galleria nella tratta Orte-Roma per oltre 4 ore con 300 passeggeri al buio, senza aria condizionata, senza impianto di ventilazione e amplificazione, nell'impossibilità di ricevere informazioni sulla situazione, con vetri bloccati che impedivano il ricambio dell'aria –:

quali siano le ragioni del guasto che si è verificato su una linea dell'alta velocità, e quindi tra quelle che dovrebbero risultare più affidabili perché di più recente costruzione;

se condivida le affermazioni del Presidente dell'ente Ferrovie Spa dottor Dematté riportate in una intervista sul *Corriere della Sera* del 1° giugno 1998 secondo il quale « il treno era troppo veloce per sopportare le buche della strada »;

quali siano le ragioni di così abissali ritardi nel rimuovere il treno dalla galleria se, come risulta, il treno di soccorso ha

impiegato ben 4 ore per raggiungere il luogo del soccorso pur distando pochi chilometri dal compartimento di Roma;

quali ragioni abbiano impedito e impediscono di utilizzare mezzi di soccorso in modo più celere;

se non ritenga, infine, di dotare con urgenza il personale ferroviario di materiali di emergenza al fine di far fronte in modo adeguato al verificarsi di tali drammatiche situazioni;

se siano emerse responsabilità rispetto all'ennesimo episodio di disservizio da parte della sempre più numerosa e rinnovata dirigenza delle Ferrovie dello Stato.

(2-01168) « Tassone, Volontè, Teresio Delfino, De Franciscis, Fronzuti ».

(1° giugno 1998).

(Sezione 2 – Riduzione del numero dei treni nell'orario estivo delle Ferrovie dello Stato)**B) Interrogazione:**

BOATO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere – premesso che:

il Ministro Burlando ha annunciato che, in seguito agli incidenti accaduti di recente sulle linee ferroviarie, con il prossimo orario estivo verranno ridotti di numero i treni sulle linee « sature »;

la saturazione è un concetto relativo (in Germania, Austria, Svizzera, il numero

di treni che passano su una linea è spesso il doppio di quello delle linee italiane, perché quei paesi hanno adottato tecnologie molto più avanzate);

alcune tratte su cui i treni sono numerosi e affollati all'inverosimile corrispondono a quelle aree della pianura padana dove sono avvenuti, a causa della nebbia, una serie di incidenti gravissimi con molti morti —:

se si renda conto della responsabilità che si assume nel ridurre il numero dei treni in una situazione in cui i cittadini non possono rinunciare a viaggiare, e per cui, in mancanza di treni adeguati, essi sarebbero costretti ad usare l'automobile, correndo anche rischi mortali. (3-01981)

(18 febbraio 1998).

(Sezione 3 — Realizzazione delle barriere antirumore sull'autostrada del Brennero)

C) Interrogazione:

BOATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il 13 giugno 1997 il consiglio di amministrazione della società Autostrada del Brennero spa ha approvato, per una spesa di lire 4.125 milioni, il progetto per la realizzazione delle barriere antirumore in località Piedicastello di Trento;

tale progetto è stato inviato, per la relativa approvazione, all'Anas, in data 27 giugno 1997;

a tutt'oggi l'Anas non ha ancora concesso la propria approvazione e la società Autostrada del Brennero non può attivare le procedure per l'appalto e la realizzazione dell'opera;

il rumore più volte misurato dalle competenti autorità locali sul tratto di autostrada interessato dal progetto è sistematicamente superiore ai limiti massimi di tollerabilità previsti dalle norme e dal piano comunale per l'abbattimento dei rumori e pertanto l'intervento è necessaria-

mente urgente al fine di rimuovere il disagio e i rischi per la popolazione che risiede immediatamente a ridosso del tratto autostradale —:

per quali ragioni l'Anas ritardi la concessione dell'autorizzazione prevista, tenuto conto della non complessità del progetto di intervento;

quali azioni intenda assumere per sollecitare la realizzazione di un'opera indispensabile per tutelare la salute della popolazione e per la quale esiste oltretutto la relativa copertura finanziaria.

(3-01930)

(9 febbraio 1998).

(Sezione 4 — Rinnovo delle concessioni autostradali)

D) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dei lavori pubblici per sapere, premesso che:

la concessione alla società Autostrade Spa è stata prorogata fino al 2038 con la motivazione che si tratterebbe di una attuazione del dettato normativo emergente dalle leggi n. 385 del 1968, n. 351 del 1985 e n. 359 del 1992, nel migliore interesse dell'aumento di valore della società ai fini di una più efficace privatizzazione;

nel giugno 1998, l'Anas avrebbe dovuto formulare una proposta tecnica in ordine all'eventuale rinnovo delle restanti ventiquattro concessioni autostradali, coinvolgenti i concessionari locali;

alla luce delle riserve formulate dalla Corte dei conti in ordine alla proroga della concessione ad Autostrade Spa, ed alla luce dell'incertezza determinata dall'eventuale applicabilità della normativa comunitaria, l'Anas non ha ritenuto di potere formulare tale proposta tecnica, trattandosi di questione da affrontare tramite indicazioni politiche che solo gli organi di Governo potrebbero fornire; la decisione,

in quanto ritenuta strettamente politica, è stata quindi demandata alla responsabilità del Governo;

intanto, il Cipe ha spostato il termine per la decisione in ordine agli eventuali rinnovi delle concessioni dalla fine di aprile alla fine di ottobre 1998, lasciando quindi un certo margine di tempo per la definizione delle questioni emergenti in ordine alla problematica delle proroghe;

di conseguenza, il Governo sarà obbligato a decidere delle sorti delle concessioni in scadenza entro il mese di ottobre 1998; per tale decisione, è prevista una apposita direttiva i cui probabili contenuti si possono apprendere da numerose fonti di stampa;

gli orientamenti governativi quali emergono dalle dichiarazioni degli organi ministeriali coinvolti sembrano andare nel senso dell'esclusione di proroghe automatiche e generalizzate, e propendono piuttosto, in attesa osservanza ai principi ed alle norme dettate dall'Unione europea, verso il principio generale dell'indizione di gare per l'affidamento delle concessioni alla scadenza delle stesse, con possibilità di partecipazione anche degli attuali concessionari; le concessioni verrebbero affidate con il meccanismo del « subentro », con il rimborso ai concessionari uscenti delle quote di costo non ammortizzate; proroghe di concessioni sarebbero previste solo in specifici casi ed in via eccezionale, per sanare situazioni di contenzioso determinate dai lavori imposti ai concessionari in occasione di Italia 90 e delle Colombiadi 92, nonché dai blocchi agli incrementi tariffari per ragioni inflazionistiche; l'entità del contenzioso determinerebbe direttamente il numero degli anni di durata dei rinnovi;

quanto ai concessionari locali, riuniti nell'associazione Aiscat, gli stessi non chiedono proroghe indiscriminate e generalizzate, ma agganciate alle situazioni di contenzioso di cui si è detto, ed ai relativi modi di risoluzione che, escluse le possibilità di sovvenzioni finanziarie pubbliche (che determinerebbero peraltro ipotesi di

aiuti statali in contrasto con le normative nazionali e comunitarie sulla concorrenza) e degli aumenti tariffari (agganciati al meccanismo del price cup), si concretano appunto nello strumento del rinnovo;

i concessionari rilevano inoltre la necessità di garanzie di certezza e prospettive concrete per 30.000 miliardi di investimenti, interamente a carico dei concessionari e senza oneri pubblici, sulla rete autostradale, previsti dai piani finanziari dei quali è necessaria la piena e corretta attuazione, e richiesti dalle esigenze di mobilità locale al cui soddisfacimento dovrebbe servire lo stesso strumento concessorio, ed in ordine alle quali sussistono concreti impegni dei concessionari con gli enti locali;

i criteri transattivi in base ai quali andrebbero risolte le questioni di rinnovo sono individuati dai concessionari appunto nelle singole situazioni e fattispecie concessorie, e nelle esigenze di mobilità ed infrastrutture degli enti locali, che gli attuali concessionari fronteggiano e gestiscono da tempo e con volontà di organizzazione ed investimento; nei concreti impegni assunti dai concessionari con gli enti locali in relazione a tali condivise esigenze; infine, nella disponibilità ai nuovi investimenti, possibili grazie ad oculature politiche di gestione, portate avanti dai concessionari nell'interesse generale;

in sintesi, dal cruciale rapporto concessionari-enti locali emerge il carattere strategico del rapporto enti di governo-enti locali, poiché il Governo nelle proprie determinazioni dovrà necessariamente considerare le esigenze locali ed i relativi impegni assunti dai concessionari per soddisfare le stesse;

i concessionari temono tuttavia una sorta di « esproprio burocratico » delle risorse oculatamente gestite ed incrementate per fare fronte agli impegni di investimento assunti, tramite la costituzione di una struttura di controllo centralizzata in cui confluirebbero le società meno pregiate dell'Iri, alimentate dalle risorse degli enti caratterizzati da disponibilità maggiori, il

cui scopo di destinazione sarebbe in tale modo alterato, con pesanti ricadute sulla competitività anche comunitaria dei soggetti operanti nel settore viario; il che impedirebbe agli stessi anche una partecipazione efficace a quelle gare che il Governo sembra appoggiare in via generale;

inoltre, i concessionari contestano l'esistenza di norme comunitarie che espressamente escludano o addirittura vietino la concessione di proroghe nel settore autostradale; al contrario, espresse norme di legge e disposizioni Cipe consentirebbero tali proroghe; d'altra parte, proprio di tali norme di legge il Governo si è avvalso per giustificare la proroga alla società Autostrade SpA;

da quanto esposto, sembra che sia Governo che concessionari locali siano in accordo nella volontà di escludere rinnovi automatici, generalizzati ed indiscriminati; entrambe le parti menzionate sembrano convenire sull'opportunità di agganciare eventuali proroghe al contenzioso in atto e determinato dai lavori imposti ai concessionari in occasione di Italia 90 e delle Colombiadi 92, e dai blocchi agli aumenti tariffari per ragioni inflazionistiche; d'altronde, sul pregiudizio economico e conseguente squilibrio gestionale derivato ai concessionari da queste imposizioni politiche non sussistono contestazioni, così come è condivisa e certa l'esistenza del relativo contenzioso e la necessità di risolverlo; Governo e concessionari hanno individuato lo strumento per tale risoluzione nei possibili rinnovi caso per caso delle concessioni;

quanto alla incompatibilità delle proroghe con espresse norme comunitarie, addotta dal Governo a sostegno del principio generale della gara a scadenza delle concessioni, a fronte della posizione dei concessionari che negano l'esistenza di tali espresse disposizioni, si deve necessariamente convenire che in effetti non esistono espresi divieti formulati per la proroga delle concessioni autostradali; le norme cui il Governo fa riferimento sono quelle generalmente valide per gli appalti di lavori

pubblici, la cui applicabilità al settore specifico delle concessioni autostradali è questione interpretativa; ed anche ammettendo tale applicabilità, resta ancora aperta la questione della definizione della concessione autostradale come concessione di costruzione e gestione di opere, con relativa necessità di gara per il suo affidamento, ovvero come concessione di gestione di servizio, e quindi possibilità di procedure più elastiche, comprese quelle negoziali; peraltro, lo stesso Governo ha ritenuto di prorogare la concessione ad Autostrade SpA sulla base di una interpretazione della stessa come concessione di gestione a norma della legge n. 157 del 1995; sarebbe dunque incoerente mutare avviso con riferimento alle, peraltro più modeste, concessioni locali; dunque la proroga non dovrebbe essere esclusa in linea di principio per asserite incompatibilità normative che, se ritenute sussistenti, andrebbero ad inficiare quanto già fatto sino ad oggi; d'altronde, risulta che l'Anas abbia in passato espresso parere favorevole ad una proroga sino al 2014 di una determinata concessione, con l'autorizzazione a realizzare nuove opere autostradali per un valore superiore ai 1.500 miliardi;

dunque, la questione dell'incompatibilità normativa e comunitaria è di natura interpretativa; mentre ai fini della conciliazione delle posizioni apparentemente in contrasto, possono individuarsi punti di contatto nell'esclusione di proroghe automatiche o generalizzate, nell'aggancio delle stesse al contenzioso in atto, e nell'attenzione alle peculiarità delle singole fattispecie concessorie; il che significa necessariamente tenere conto delle esigenze di infrastrutture e mobilità delle realtà locali, degli impegni giuridici assunti dai concessionari per soddisfare tali esigenze, e della volontà e disponibilità dei singoli concessionari a compiere nuovi investimenti senza oneri per lo Stato, e restando soggetti competitivi anche sul piano comunitario —:

se, alla luce della complessa situazione esposta, degli evidenti punti di contatto nelle posizioni di Governo e conces-

sionari, della possibilità di risolvere in diversi modi la questione interpretativa dell'incompatibilità normativa, dell'effettiva assenza di divieti espressi, e delle precedenti determinazioni del Governo in ordine alla qualificazione giuridica delle concessioni autostradali come concessioni di gestione (il che conferma il carattere interpretativo della questione), ed anche in considerazione di quanto disposto dal decreto n. 112 del 1997, in attuazione della legge n. 59 del 1997, e dunque dei principi di autonomia e decentramento « federale » anche in materia viaria, nonché con riguardo ai relativi adempimenti concernenti tra l'altro la riorganizzazione integrale, anche quantitativa, dell'Anas e delle competenze statali in genere, non ritengano evidente la connessione dei rapporti tra concessionari ed enti locali con quelli tra enti locali e Governo, con riguardo alla possibile conciliazione delle posizioni apparentemente contrastanti;

se, in relazione a tali concessioni, agli impegni assunti dai concessionari con gli enti locali, ai rapporti di questi ultimi con il

Governo, ed in considerazione della volontà e possibilità dei concessionari di effettuare investimenti massicci utili non solo nell'immediato per il progresso e la competitività in ambito viario, ma anche mediatamente per l'occupazione e l'economia a livello nazionale, non ritengano, con riguardo alla problematica dei rinnovi delle concessioni, di potere adottare una linea di condotta che, onde evitare il blocco totale degli investimenti utilmente programmati, ed evidenziando le possibilità di conciliazione emergenti dai punti di contatto, sia maggiormente orientata verso la negoziazione e la considerazione delle singole fattispecie in relazione alle esigenze di mobilità, piuttosto che verso posizioni e dichiarazioni di principio inopportunamente rigoristiche e preconcrete. Ciò senza negare l'ovvio e condivisibile obiettivo di pervenire ad una maggiore concorrenza nel settore autostradale, concorrenza che tuttavia presuppongono la competitività dei soggetti coinvolti.

(2-01316)

« Saonara, Soro ».

(24 luglio 1998).

DISEGNO DI LEGGE: S. 3593 — MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL E L'ENPALS, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI (APPROVATO DAL SENATO) (5809)

(A.C. 5809 — Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

CAPO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI**

ART. 1.

(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 dicembre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di

valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione *ex ante* di progetti e interventi, anche tenendo conto di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al

comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicati le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il « Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici » (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio, disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

6. Il sistema di monitoraggio deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto « Rete unitaria della Pubblica amministrazione », di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un fondo da ripartire con decreto del Ministro, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti econo-

mico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

*1. 1. (1. 25.) Peretti.

Sopprimerlo.

*1. 2. (1. 31). Radice, Stradella, Possa.

Sopprimerlo.

*1. 3. (1. 36). Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 31 ottobre 1999.

1. 4. (1. 24. E 0.1.42.14) Boccia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 2000

1. 5. Giancarlo Giorgetti., Bagliani, Apolloni.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: in raccordo fra loro sino a: programmazione economica.

1. 6. Giancarlo Giorgetti., Bagliani, Apolloni.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 7. Giancarlo Giorgetti., Bagliani, Apolloni.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: sono formati da personale delle amministrazioni centrali e regionali e.

1. 8. (1. 13 e 0.1.42.4). Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole: in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

1. 9. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: anche. Dopo le parole: tenendo conto, aggiungere le seguenti: in particolare.

1. 10. (1. 14.) Giordano, Bonato, Cangemi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 4.

1. 11. (1. 8.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

Al comma 4, sopprimere le parole da: ivi compresa fino a: pubblica amministrazione.

*1. 12. (1. 16. e 0.1.42.5) Giordano, Bonato, Cangemi.